



LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3 *(testo integrale da Gazzetta Ufficiale)*

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2019 ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f) che entrano in vigore il 1° gennaio 2020

FOCUS

Norme in materia di trasparenza in relazione alle figure dei candidati

I **commi 14 e 15 dell'art. 1** della legge 9 gennaio 2019, n. 3 introducono alcune **norme in materia di trasparenza in relazione alle figure dei candidati**.

Da un lato, con l'art. 14, si impone **l'obbligo** ai partiti, ai movimenti politici e alle liste che partecipano a **qualsiasi elezione escluse quelle relative a Comuni con meno di 15 mila abitanti** (e quindi anche alle **elezioni comunali nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti**) di **pubblicare, nel proprio sito internet entro il 14° giorno antecedente la data della votazione (e quindi per il 2019 entro il 12 maggio), il curriculum vitae dei singoli candidati e il relativo certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale (**e quindi per il 2019 non prima del 25 febbraio**).

Dall'altro lato, il comma 15 prescrive che **i medesimi documenti** – curriculum vitae e certificato penale – **siano pubblicati, entro il 7° giorno antecedente la data della votazione (e quindi per il 2019 entro il 19 maggio)**, in un'apposita sezione, denominata "Elezioni trasparenti", **del sito internet dell'ente** cui si riferisce l'elezione (del Ministero dell'interno nel caso di elezioni europee e politiche).

Il comma 23 stabilisce una **sanzione amministrativa da 12 a 120 mila euro** per i partiti o movimenti politici che violano l'obbligo di pubblicare, sul proprio sito internet, tali documenti.

Le regole per l'attuazione dell'obbligo previsto al comma 15 sono state approvate con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2019 per quanto concerne le prossime elezioni europee (decreto pubblicato sul sito dell'Osservatorio elettorale <http://oe.consiglioveneto.it/>) e dovrebbero essere oggetto di ulteriore decreto per quanto riguarda le elezioni amministrative.



Tutte le informazioni utili per partiti, movimenti politici, liste e candidati saranno pubblicati nei materiali prodotti dall'Osservatorio elettorale sia per le elezioni europee sia per quelle comunali, in particolare nei relativi scadenziari e nei vademecum per la presentazione delle candidature.

Il testo della [LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3](#), limitatamente ai commi 11-30, è pubblicato sul sito dell'Osservatorio elettorale (<http://oe.consiglioveneto.it/>) alla sezione [Leggi elettorali](#).

Estratto della Legge n.3/2019 – commi 14, 15, 23

Art. 1.

1.-13. *Omissis*

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

16.-22. *Omissis*

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

Omissis